



PROCIV ARCI ALLISTE - FELLINE O.D.V.
Via Roma, nr.11 - Comune di Alliste (LE)
C. F. 03980400752

Verbale di Assemblea straordinaria del 20/03/2023

Oggi, 20 marzo 2023 alle ore 19:00 in seconda convocazione si sono riuniti i sottoelencati Soci appartenenti all'associazione Prociv arc Alliste Felline, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche allo Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017);
- 2) Varie ed eventuali.

Presenti i Signori..

RENNA Antonio, MANCO Emanuele, GAETANI Manuel, GOTTARDO Elio, SCARLINO Roberto, MACRI' Roberto, VENNERI Saverio, VENNERI Ariano, TUNNO Stefano, DE LORENZIS Fernando, BIANCO Mattia, MAZZONE Angelo, CAZZATO Dario, PACELLA Leonardo, DUMA Sergio, MANCO Simone, GOTTARDO Andrea, GOTTARDO Antonio, CAUSO Graziano.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

E' chiamato a redigere il presente verbale il vicepresidente VENNERI Saverio in mancanza del segretario Sig. GATTO Marcello.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica/integrazione dello Statuto già adeguato alla Riforma del Terzo settore (D. Lgs 117/2017) con assemblea del 27/10/2020.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una ulteriore modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto sociale alla Riforma del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017), per la traslazione nell'albo nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

Dopo una breve discussione l'assemblea, **all'unanimità delibera l'approvazione del nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.**

Il Presidente viene quindi incaricato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, presso l'Ufficio delle Entrate di Casarano.

La registrazione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30.

Il Presidente
 (Antonio RENNA)

[Handwritten signature of Antonio Renna]



Il segretario verbalizzante
 (VENNERI Saverio)

[Handwritten signature of Saverio Venneri]

PROCIV-ARCI ALLISTE-FELLINE O.D.V

COGNOME E NOME SOCI ARCI ALLISTE-FELLINE O.D.V C.F NR. 03980400752	PROCIV- LUOGO E DATA DI NASCITA	FIRMA PRESENZA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 20/03/2023
RENNA Antonio	BR - 09-05-1948	Ren Renna
MANCO Emanuele	Gallipoli 06-03-1967	Manco Emanuele
SCARLINO Roberto	Alente 21-05-1960	Scarlino Roberto
MAZZATO Dario	Belgio 06-11-55	Dario Mazzato
MACRI Roberto	Alente 31-08-64	Macri Roberto
BIANCO Mithia	Gallipoli 07-08-2003	Bianco Mithia
VENNERI Severio	Gallipoli 27-04-2002	Veneri Severio
TUNNO STEFANO	Gallipoli 24-02-1984	Tunno Stefano
VENNERI Adriano	Gallipoli 07-02-2005	Veneri Adriano
MAZZONE Angelo	Reggio Emilia 08-02-1982	Mazzone Angelo
CAUSO Giovanni	Alente 12-04-1963	Causo Giovanni
PACELLA Leonardo	Gallipoli 05-04-1960	Pacella Leonardo
DUNA Sergio	Alente 03-12-1955	Duna Sergio
COTTARDO Antonio	Gallipoli 10-07-2007	Cottardo Antonio
MANCO Simon	Gallipoli 06-01-2009	Manco Simon
COTTARDO Andrea	Gallipoli 10-07-2007	Cottardo Andrea
GAETANI Manuel	Reggio Emilia 8-8-1993	Gaetani Manuel
COTTARDO Elis	Rocce 26-08-63	Cottardo Elis
DE LORENZIS Fernando	Felline 26-04-1967	De Lorenzis Fernando
IL PRESIDENTE Antonio RENNA <i>Ren Renna</i> p/ IL SEGRETARIO <i>Veneri Severio</i>		





PROCIV ARCI- ALLISTE -FELLINE (ODV)

Associazione Nazionale Volontari
Protezione Civile, tutela dell'Ambiente e della Salute
"Mimi Corvaglia"

ALLISTE (Le) - Via Roma, 11 - Tel. 379 1830578

e.mail: procivallistefelline@libero.it - procivallistefelline@pec.it - C.F. nr. 03980400752

Iscritta nel Registro delle Associazioni della Provincia di Lecce al n. 26 del 05.04.2007

Iscritta al nr.1022 del reg. gen. delle org. di Volontariato della Regione Puglia con atto Dirig. nr. 221 del 16.04.2009

Iscritta al nr.260 elenco Assoc. Vol. Protezione Civile della Regione Puglia con Det. Dirig. Nr.62 del 23.03.2011

Iscritta al Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecce



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE, TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

PROCIV ARCI ALLISTE -FELLINE (ODV)

STATUTO

Fondata il 25/07/2006 in Alliste (LE)

PROCIV ARCI- ALLISTE FELLINE(ODV)

Associazione Nazionale Volontari

Protezione Civile, tutela dell'Ambiente e della Salute

"Mimi Corvaglia"

ALLISTE (Le) - Via Roma, 11 - Tel. 379 1830578

e.mail: procivallistefelline@libero.it - procivallistefelline@pec.it - C.F. nr. 03980400752

Iscritta nel Registro delle Associazioni della Provincia di Lecce al n. 26 del 05.04.2007

Iscritta al nr.1022 del reg. gen. delle org. di Volontariato della Regione Puglia con atto Dirig. nr. 221 del 16.04.2009

Iscritta al nr.260 dell'elenco delle Assoc. di Vol. per la Protezione Civile della Regione Puglia con Det. Dirig. Nr.62 del 23.03.2011

Iscritta al Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecce

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE, TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

PROCIV-ARCI ALLISTE - FELLINE (ODV)

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di marzo, presso la sede dell'associazione sita in Alliste in via Roma, nr. 11 è stata indetta l'assemblea straordinaria di tutti i soci per deliberare l'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione Volontari di Protezione Civile, PROCIV ARCI Alliste Felline.

A tal fine i presenti hanno deliberato quanto segue:

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1

1. Il presente Statuto disciplina l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione PROCIV ARCI ALLISTE/ FELLINE" fondata il 25 Luglio 2006 in Alliste (Le).
2. l'Associazione "**PROCIV ARCI ALLISTE/FELLINE**", si configura quale Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 117/2017, (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione "**PROCIV ARCI ALLISTE/FELLINE - (ODV)**", adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione "**PROCIV ARCI ALLISTE/FELLINE - (ODV)**", ha durata illimitata è apolitica e aconfessionale, ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

Art.2

(Sede e durata)

1. L'Associazione "**PROCIV ARCI ALLISTE/FELLINE- (ODV)**", più avanti chiamata per brevità Associazione, ha sede nel comune di Alliste ed è costituita a tempo indeterminato.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
3. Aderisce alla PROCIV ARCI Nazionale - Direzione Nazionale - Piazza Macello, 8 - 50052 CERTALDO (FI), con sede legale in via Monti di Pietralata, 16 - 00157 ROMA.

L'Associazione "PROCIV ARCI ALLISTE/FELLINE (ODV)", si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà. E' disciplinata dal presente statuto e dal regolamento interno di disciplina.

TITOLO II PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art.3 (Principi fondamentali)

1. L'Associazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
3. L'Associazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.
4. L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

Art.4 (Finalità e Attività)

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore: **protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

1. Le finalità principali dell'Associazione sono:
 - a. lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio, la collaborazione con Enti ed Istituzioni e lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive;
 - b. lo svolgimento di attività di antincendio boschivo e rischio idrogeologico;
 - c. la promozione e la salvaguardia del territorio locale;
1. L'Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni.

2. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente della partecipazione di volontariato dei propri associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.5 **(Sezioni decentrate)**

1. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art.4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

Art.6 **(Attività dell'Associazione)**

1. L'Associazione al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 117/2017 si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) Protezione civile (ai sensi della legge 225 del 24/02/1992 e successive modifiche);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - e) educazione, istruzione e formazione professionale mediante corsi;
 - f) assistenza alla popolazione;
 - g) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - h) radio e telecomunicazioni finalizzate alle attività di Protezione Civile;
 - i) attività cinofila volta alla ricerca e soccorso di persone disperse;
 - j) attività di assistenza organizzative agli eventi di rilevante impatto locale ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012 limitatamente alle seguenti specifiche mansioni: supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno del Centro Operativo Comunale attivato dalla amministrazione Comunale o Regionale o Nazionale, attività socio-assistenziale; informazione alla popolazione.

Art. 7 **(Attività diverse)**

1. L'organizzazione può esercitare ai sensi del art.6 Terzo Settore, attività diverse rispetto a quelle

di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che siano svolte secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata da Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'ode stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6D.Lgs.n.117/2017

TITOLO III

I SOCI

Art.8

(I Soci)

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità, ed in particolare:

- a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
- b) enti di diritto pubblico;
- c) enti di diritto privato.

1. I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) **Soci Volontari**, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Lgs.n.117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R.n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornaliere e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art.18,comma 1, del D.Lgs.n.117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti nel registro dei soci.

- b) **Soci Sostenitori**, sono coloro che condividendone gli ideali, danno un contributo economico libero e volontario. I sostenitori hanno diritto di voto, hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
- c) **Soci giovanili**, sono i minori di anni 18, che sostengono i principi e le attività dell'associazione. Gli stessi dovranno allegare dichiarazione dei genitori che ne autorizzano l'iscrizione e a svolgere attività formativa di Protezione civile.

Hanno diritto di voto in Assemblea, lo stesso è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

1. La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio

Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, a mezzo raccomandata, specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

2. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, la quota associativa non è trasmissibile ed il numero degli aderenti è illimitato,
3. Non è consentito ai Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.
4. Ogni socio può accedere ai libri sociali, (art.9 succ. diritti dei soci) in qualsiasi momento, previa richiesta scritta al Presidente, il quale la evaderà entro e non oltre quindici giorni, a mezzo comunicazione scritta di accesso. L'accesso ai libri sociali avverrà in presenza di 2/3 del direttivo, per eventuali delucidazioni in merito.
5. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Art.9 **(Diritti dei Soci)**

I. I diritti dei soci sono:

- a) Partecipare alle attività, ai momenti formativi ed educativi dell'associazione.
- b) Esercitare nella forma prevista dallo statuto, l'elettorato attivo e passivo;
- c) Chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'assemblea generale dei Soci, nei termini previsti dallo statuto;
- d) Formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'associazione;
- e) Ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea generale dei Soci;
- f) I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate;
- g) Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente e da evadersi entro 15 giorni dalla ricezione;
- h) Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con un preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione;
- i) La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile;
- j) I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I. E' altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art.10
(Doveri dei Soci)

- I. I doveri dei Soci sono:
- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- II. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11
(Gratuità)

- I. I Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 12
(Incompatibilità)

- I. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione o coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13
(Perdita della qualità di Socio)

- I. La qualità di Socio si perde:
- a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni;
 - d) per esclusione;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che se senza adeguata ragione si mettano in condizioni di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 14
(Provvedimenti disciplinari)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'Associazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti, dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei;
 - d) sospensione temporanea oltre mesi sei; in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Art. 15
(Ricorsi a provvedimenti)

1. Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro trenta (30) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente o suo delegato per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone comunicazione all'interessato.

3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.

4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:

- a) un componente nominato dal Socio ricorrente;
- b) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.

1. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.

2. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.

TITOLO IV

ORGANI STATUTARI

Art. 16

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi statutari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo e revisore dei conti, laddove eletto
- e) il Collegio dei Garanti o Probiviri, laddove eletto.

1. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), restano in carica tre anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti;

2. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale revisore dei conti, rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 17

(L'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti, ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.
2. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;

- b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi ed i programmi generali dell'Associazione.

1. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio;
- d) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- e) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.

2. L'Assemblea Generale sarà altresì convocata ogni 3 anni con il compito di:

- a) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Revisore dei conti (eventuale) o l'organo di controllo;
- c) eleggere il Collegio dei Garanti o Probiviri
- d) eleggere la Commissione Elettorale;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali, promovendone azioni responsabili nei loro confronti;
- f) ratificare le delibere del consiglio direttivo sulla perdita delle qualità di socio.

3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione, presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un massimo di tre deleghe.

4. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali, si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Il tutto sottoscritto dal presidente e segretario dell'assemblea.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 18
(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni tre (3) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5).
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
 - d) nominare il tesoriere;
 - e) attribuire eventualmente incarichi di settore;
 - f) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale;
 - g) approvare la proposta del Bilancio Preventivo, del Consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - h) approvare il piano di tesseramento annuale;
 - i) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione;
 - j) conferisce procure generali e speciali;
 - k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
 - l) delibera in ordine alla perdita dello status del socio.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.
6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.
7. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Art. 19
(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute, su mandato del Consiglio Direttivo, e ne predispone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.
5. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci mediante procura generale o speciale.
6. E' autorizzato alla riscossione di pagamenti di ogni natura o titolo, rilasciandone regolare quietanza.
7. In caso di pubbliche calamità e al momento della preventiva precettazione, assume la direzione di tutti i servizi di soccorso, assumendone tutti i poteri.

Art. 20
(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 21
(Il Segretario)

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
 - e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti;

- f) Collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra il presidente e gli organi della pubblica amministrazione;
- g) Il responsabile della sala operativa (sala riunioni);

1. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 22 **(Il tesoriere)**

- 1. Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della tenuta dei registri contabili, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale per l'adozione nei termini previsti dal presente Statuto.
- 2. Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23 **(Organo di controllo e Revisore dei conti)**

- 1. L'organo di controllo e il revisore dei conti son organi statuari di controllo economico e finanziario dell'associazione ai sensi degli art. 30 e 31 del D.lgs n°117/2017 e sono eletti dall'assemblea generale, qualora ricorrano i presupposti per legge.
- 2. L'organo di controllo contabile e finanziario, in qualsiasi momento è tenuto ad ispezionare e a chiedere agli amministratori chiarimenti sull'andamento della gestione.
- 3. Il revisore dei conti non dovrà essere componente del consiglio direttivo dell'associazione ed ha diritto di partecipare alle sedute dell'assemblea generale.

Art.24 **(Collegio dei Garanti o Probiviri)**

- 1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti o Probiviri costituito da 3 componenti scelti anche tra i non soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge tra i suoi componenti Il Presidente. Ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o sui organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Art. 25
(Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 26
(Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 27
(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.

4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.

6. Il voto per l'elezione degli organi statutari ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 28

(Decadenza dagli organi dell'Associazione)

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:

- a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
- b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
- c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

Art. 29

(Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)

1. La revoca di uno o più consiglieri o del Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è disposta dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

Art. 30

(Rinnovo degli organi statutari)

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.

La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 31 (Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 32 (Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutarî sono:
- a) quote di adesione degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) contributi di organismi internazionali;
 - g) donazioni e lasciti testamentari;
 - h) entrate da attività diverse, ai sensi dell' art.6 del d.lgs 117/2017. e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all' art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all' Associazione. Per le attività di interesse generale prestate, l' Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l' attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33
(Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La gestione finanziaria dell'Associazione si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

TITOLO VI

SEZIONI DECENTRATE

Art. 34
(Costituzione e funzionamento)

1. Le Sezioni decentrate, costituite ai sensi dell'art.5 del presente Statuto, costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.
2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal direttore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO VII

SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 35

(Adesioni ad organizzazioni ed accordi)

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni e/o organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'assemblea generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 37

(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Art. 38
(Norme finali)

1. L'Associazione è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.
2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile.

Art. 39
(Norma transitoria)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico/finanziario, di cui al precedente art. 23 non abbia i requisiti previsti all'art. 30 comma 5 del D. Lgs 117/2017, decade.

INDICE

TITOLO I - FONDAZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1	Costituzione	pag. 2
Art. 2	Sede e Durata	pag. 2

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3	Principi fondamentali dell'Associazione	pag. 3
Art. 4	Finalità dell'Associazione	pag. 3
Art. 5	Sezioni decentrate	pag. 4
Art. 6	Attività dell'Associazione	pag. 4
Art. 7	Attività diverse	pag. 4

TITOLO III - I SOCI

Art. 8	I Soci	pag. 5
Art. 9	Dritti dei Soci	pag. 6
Art. 10	Doveri dei Soci	pag. 7
Art. 11	Gratuità	pag. 7
Art. 12	Incompatibilità	pag. 7
Art. 13	Perdita della qualifica di Socio	pag. 7
Art. 14	Provvedimenti disciplinari	pag. 8
Art. 15	Ricorsi a provvedimenti	pag. 8

TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

Art. 16	Organi dell'Associazione	pag. 9
Art. 17	L'Assemblea Generale	pag. 9
Art. 18	Il Consiglio Direttivo	pag. 11
Art. 19	Il Presidente	pag. 12
Art. 20	Il Vicepresidente	pag. 12
Art. 21	Il Segretario	pag. 12
Art. 22	Il Tesoriere	pag. 13
Art. 23	L'organo di controllo e Il Revisore dei conti	pag. 13
Art. 24	Collegio dei Garanti o Proibiviri	pag. 13
Art. 25	Gratuità delle cariche statutarie	pag. 14
Art. 26	Convocazione degli organi statutarie	pag. 14
Art. 27	Validità delle deliberazioni degli organi statutarie	pag. 14
Art. 28	Decadenza dagli organi dell'Associazione	pag. 15
Art. 29	Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti	pag. 15
Art. 30	Rinnovo degli organi statutarie	pag. 15

TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 31	Patrimonio dell'Associazione	pag. 16
Art. 32	Fonti di finanziamento	pag. 16
Art. 33	Esercizio finanziario e bilancio	pag. 17

TITOLO VI - SEZIONI DECENTRATE

Art. 34	Costituzione e funzionamento	pag. 17
---------	------------------------------	---------

TITOLO VII - SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 35	Adesioni ad organizzazioni e accordi	pag. 18
---------	--------------------------------------	---------

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36	Libri sociali	pag. 18
Art. 37	Scioglimento dell'associazione	pag. 18
Art. 38	Norme finali	pag. 19
Art. 39	Norma transitoria	pag. 19

Note

- Statuto integrato e approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci tenutasi in Al
20 marzo 2023 e modificato in tale data;
- Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di _____
Ufficio territoriale di _____ il giorno _____ al n. _____, serie _____.



Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL 23 MAR. 2023

SERIE 3 NUMERO 997

VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLO F.O.

Antonio Aventaggio

* Firma su delega del direttore Provinciale

Antonella Rotello

